



# COMUNE DI REGGIO CALABRIA

## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL FINE DI FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E LE INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, le procedure ed i criteri per la concessione di contributi e benefici economici di qualunque natura a persone giuridiche, enti ed associazioni al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico, riaffermando in tal modo la centralità della scuola come strumento di crescita civile e sociale, nonché per la promozione e lo sviluppo di attività rivolte a favorire le iniziative di azioni positive per tutti i cittadini di ogni categoria sociale nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. N. 198/2006 "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna".
2. La concessione ha lo scopo di favorire il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma secondo principi di equità e trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Sono equiparate ai contributi le concessioni di strutture, locali, beni mobili e immobili effettuate dal Comune gratuitamente o ad un prezzo inferiore a quello di mercato o di costo.

#### **Art. 2 - Criteri e condizioni di legittimità**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi e altri benefici economici.
2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme applicate.

3. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dagli articoli 4, comma 1, lettera d), del d.lgs 165/2001 e dell'articolo 12 della legge 241/1990, la concessione dei contributi deve obbligatoriamente rispettare i seguenti principi e criteri:

- a) *programmazione annuale dei fondi per le attività ammesse a contributo;*
- b) *esperimento di una procedura di evidenza pubblica mediante avviso che porta all'attenzione dei richiedenti l'apertura dei termini procedurali per l'istruttoria relativa alle istanze di contributo, con l'indicazione dei criteri di ammissione e dei fini pubblici da perseguire;*
- c) *predeterminazione ed indicazione delle risorse complessivamente destinate ai contributi;*
- d) *predeterminazione ed indicazione delle risorse eventualmente destinate a trasferimenti ad enti pubblici in base ad accordi di programmi o finanziamenti a destinazione vincolata, provenienti da Ue, Stato o regione, rispetto a quelle da destinare agli altri soggetti;*
- e) *fissazione del termine per emanare il provvedimento di concessione o diniego dei contributi ordinari in un congruo lasso di tempo e comunque non oltre 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;*
- f) *divieto di concedere contributi dopo la realizzazione dell'iniziativa;*
- g) *specificazione nell'avviso pubblico che al procedimento per la concessione dei contributi non si applica il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990;*
- h) *determinazione analitica della tipologia di spese ammissibili e di quelle escluse (come ad esempio spese di rappresentanza e spese connesse alla gestione ordinaria dei soggetti richiedenti), prendendo come riferimento i criteri per la rendicontazione delle spese sostenute per le attività finanziate con i fondi comunitari elaborati sulla base dei regolamenti comunitari e delle direttive comunitarie, delle Circolari del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, vigenti in materia;*
- i) *assegnazione dei contributi in base ad una graduatoria frutto di una predeterminazione di una griglia valutativa, da cui deriva l'assegnazione di un punteggio ad ogni istanza presentata, che corrisponde, poi, ad un importo, nel limite comunque di una certa percentuale dell'importo preventivato;*
- j) *stipula di una convenzione per ciascun contributo assegnato, in cui siano disciplinati, tra l'altro, il cronoprogramma delle attività progettuali finanziate, le modalità di erogazione del contributo, le forme di garanzia (polizze assicurative e/o fideiussorie), la previsione di un termine di decadenza per il completamento delle attività, trascorso il quale senza che l'interessato abbia presentato la documentazione completa necessaria ai fini della rendicontazione e della liquidazione, deriva la revoca della concessione e il recupero delle somme già erogate ovvero l'impossibilità di ulteriori liquidazioni;*
- k) *l'indicazione della persona responsabile dell'istruttoria e del procedimento.*

### **Art. 3 - Pubblica diffusione**

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento:
  - a) pubblicazione per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune;
  - b) pubblicazione sul sito internet comunale;
  - c) deposito presso l'ufficio relazioni con il pubblico;
  - d) deposito presso gli uffici e le unità organizzative comunali preposti all'espletamento delle procedure relative alle provvidenze di cui al presente regolamento.
2. Tutti i cittadini possono consultare e chiedere copia degli atti di cui sopra presso l'ufficio rapporti con il pubblico e presso gli altri uffici di cui al precedente comma.
3. Gli uffici competenti sono inoltre tenuti a fornire informazione generale, tramite il sito internet comunale, ovvero tramite altri mezzi di comunicazione e strumenti idonei, a tutti i soggetti direttamente interessati alle forme di intervento di cui al presente regolamento.

### **Art. 4 - Programmazione e finanziamento**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, nell'ambito del proprio potere di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, in sede di bilancio di previsione, i finanziamenti da destinare agli interventi di cui al presente Regolamento.
2. La Giunta, a seguito dell'approvazione del bilancio, predispone lo stanziamento nel relativo Piano Esecutivo di Gestione degli appositi capitoli di spesa per:
  - 2.1) la concessione dei contributi per il diritto allo studio;
  - 2.2) la concessione dei contributi per le pari opportunità.

### **Art. 5 - Esclusioni**

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti ovvero che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
  - a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui al T.U. approvato con il D.Lgs. 267/2000;
  - b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e regolamenti.

### **Art. 6 - Soggetti destinatari**

1. La concessione dei contributi o degli altri benefici di cui al successivo articolo può essere disposta a favore di:

- a) persone giuridiche pubbliche (scuole, enti, ecc) che hanno sede all'interno del territorio comunale o che, pur non avendo sede nel territorio comunale, tuttavia rivolgono le iniziative e le attività proposte esclusivamente nell'ambito del territorio comunale ed a vantaggio della comunità locale;
- b) persone giuridiche private (associazioni, cooperative o altri organismi comunque operanti senza fini di lucro) che hanno sede nel territorio comunale o che, pur non avendo sede nel territorio comunale, tuttavia rivolgono le iniziative e le attività proposte esclusivamente nell'ambito del territorio comunale ed a vantaggio della comunità locale;
- c) città gemellate ovvero collettività italiane o straniere, limitatamente alle finalità di promozione del diritto allo studio e delle pari opportunità.

#### **Art. 7 - Articolazione degli interventi. Sostegno oneroso e patrocinio gratuito.**

1. Il sostegno oneroso del Comune alle attività ed iniziative progettuali proposte dai soggetti di cui all'articolo precedente si esercita attraverso:
  - 1.1) concessione di contributi finanziari;
  - 1.2) fornitura diretta di prestazioni e servizi. In tal caso, il costo delle prestazioni e dei servizi, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, va a diminuire l'entità del contributo eventualmente concesso per l'iniziativa;
  - 1.3) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate e concessione temporanea di sedi e di impianti;
  - 1.4) concessione in uso, mediante la prestazione di idonea cauzione, di immobili di proprietà comunale o di attrezzature, materiali e beni mobili in genere all'uso predisposti o destinati;
  - 1.5) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza.
2. Il patrocinio gratuito di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal competente Dirigente con proprio atto su atto d'indirizzo del Sindaco o dell'Assessore competente.
3. La concessione del patrocinio gratuito non comporta automaticamente il riconoscimento di alcuna delle forme di sostegno oneroso di cui al comma precedente, che devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento, salvo quelli di promozione dell'iniziativa a cura degli uffici comunali competenti.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### **Art. 8 – Requisiti soggettivi**

1. Per accedere ai benefici del presente Regolamento, tutti i soggetti di cui all'articolo 6 devono possedere i seguenti requisiti di carattere generale:

1.1 assenza di contestazioni o controversie con l'Amministrazione Comunale;

1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, per quanto compatibile con le procedure e le finalità di cui al presente regolamento.

2. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), devono risultare in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1, anche del requisito d'iscrizione dell'iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, ovvero dell'iscrizione al Registro Prefettizio o ad altro Registro o Albo cui sia obbligatoriamente tenuto.

3. I soggetti diversi da persona fisica o ente pubblico, devono produrre dichiarazione che il richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

## **TITOLO II**

### **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI**

#### **Art. 9 – Procedura di presentazione delle istanze**

1. Le istanze per la concessione dei contributi finanziari devono essere presentate, pena l'esclusione, entro il termine stabilito nell'avviso di cui al seguente comma, pubblicato di regola entro 30 giorni dalla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione in cui risultano stanziati i fondi di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il Dirigente dell'U.O. competente in materia darà annualmente notizia dell'avvio del procedimento mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, contenente gli elementi di cui all'art. 2, comma 2 e l'elencazione delle materie o tematiche, indicate anche in ordine preferenziale, tra quelle relative al diritto allo studio o alle pari opportunità.

3. Le istanze devono pervenire all'Ufficio indicato nell'avviso pubblico di cui al precedente comma ed avere come oggetto la richiesta di contributo per le attività di promozione e valorizzazione del Diritto allo studio ovvero delle Pari Opportunità, specificando l'anno.

4. Le istanze dei soggetti di cui all'articolo 6 dovranno contenere, oltre alle attestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, anche le seguenti indicazioni:

4.1) denominazione del soggetto richiedente;

4.2) indirizzo della sede sociale e/o recapito postale;

4.3) numero telefonico, fax, o indirizzo di posta elettronica;

- 4.4) cognome e nome del legale rappresentante, indirizzo e numero di telefono;
- 4.5) codice fiscale e/o partita IVA, con la specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di pagamento dell'eventuale contributo assegnato.

5. Le istanze di cui al comma precedente dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- 5.1) progetto o programma dettagliato dell'iniziativa proposta, contenente la descrizione delle attività che si intendono realizzare, gli obiettivi, le modalità attuative, i tempi, il preventivo di spesa con annessa scheda finanziaria analitica dei costi, l'eventuale quota di cofinanziamento a carico del proponente o di altri enti pubblici o privati ed ogni altra notizia utile per la valutazione della rilevanza dell'iniziativa proposta e per la concreta ponderazione del fabbisogno. Per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima;
- 5.2) dichiarazione di responsabilità, attestante di non aver presentato altre eventuali richieste di contributi o sponsorizzazioni ad altri settori comunali per la medesima iniziativa.

6. Le istanze di cui al comma precedente, per i soggetti di cui all'articolo 6, lett. b), dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- 6.1) atto costitutivo e Statuto, regolarmente registrato a norma di legge, in cui sia fatto espresso richiamo al carattere di organismo operante senza fini di lucro, salvo che tali documenti non siano già stati prodotti all'U.O. competente, nel qual caso occorre presentare dichiarazione che non sono nel frattempo intervenute modificazioni;
- 6.2) certificato integrale d'iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione;
- 6.3) certificato integrale d'iscrizione al Registro Prefettizio o ad altro Registro o Albo cui sia obbligatoriamente tenuto;
- 6.4) curriculum professionale del soggetto proponente, in cui siano dettagliatamente illustrate le esperienze maturate.

7. Verranno automaticamente esclusi dalla procedura coloro che, dopo opportune verifiche, risulteranno aver presentato e sottoscritto dichiarazioni mendaci.

8. L'U.O. competente, nel rispetto delle norme, potrà richiedere, in aggiunta a quanto sopra, ogni altra attestazione o documento che ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

9. Chi chiede il contributo non può richiederlo per più d'una iniziativa o per iniziative frazionate, né possono essere richiesti separatamente più contributi a settori comunali diversi per la stessa iniziativa.

## **Art. 10 - Criteri di priorità**

1. Nella concessione dei contributi e degli altri benefici di cui all'art. 7 si osserva l'applicazione di tutti o parte dei seguenti criteri generali:

- 1.1) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per le iniziative nelle materie o tematiche indicate in via preferenziale nell'avviso pubblico di cui all'articolo 9, comma 2;
- 1.2) realizzazione di attività od opere conformi alle finalità programmatiche di governo dell'Ente e volte a massimizzare l'efficacia o l'efficienza degli obiettivi strategici comunali;
- 1.3) realizzazione di attività aventi carattere e rilevanza internazionali, in particolare con partners dell'Unione Europea;
- 1.4) ambito di svolgimento territoriale, comunale o circoscrizionale;
- 1.5) quota di cofinanziamento del progetto per il quale è richiesto il contributo con altri fondi del soggetto proponente;
- 1.6) affidabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi.

2. All'interno dei criteri di cui al precedente comma, ulteriore criterio di priorità sarà determinato dall'iscrizione del soggetto richiedente all'albo comunale delle libere forme associative (o di altra denominazione), ove istituito, e dalla durata dell'iniziativa prevista, con preferenza per quelle aventi carattere pluriennale.

3. Altri particolari criteri potranno essere stabiliti dal competente Dirigente nell'avviso di cui all'articolo 9, comma 2.

4. In caso di pluralità di domande e impossibilità di soddisfazione di tutti i richiedenti, è adottato il criterio della rotazione, di norma periodica annuale, dei beneficiari le cui richieste attengano ad attività simili ed abbiano conseguito uguale livello di priorità.

5. Costituisce elemento di valutazione per la concessione di contributi o di altri benefici economici previsti dal presente regolamento il fatto che lo statuto degli enti o delle associazioni richiedenti preveda, in caso di cessazione dell'attività sociale, la devoluzione al Comune dei beni per la cui conservazione e valorizzazione è richiesto il contributo.

## **Art. 11 - Modalità di determinazione dei contributi**

1. Il Dirigente della competente Unità Operativa adotterà una griglia di ponderazione per la ripartizione dei punteggi per ciascuno dei criteri di cui al precedente articolo stabiliti nell'avviso.

2. Dai valori assegnati per ogni singola voce, così come definito al comma precedente, ogni soggetto richiedente ottiene un punteggio finale, sulla cui base viene formata una graduatoria.

3. La valutazione tiene conto di punteggi minimi, al di sotto dei quali l'iniziativa proposta non sarà accoglibile.
4. La misura dei contributi non può di norma superare il 50% delle spese preventivate e ritenute ammissibili, attraverso l'analisi condotta sulla base dell'apposita scheda finanziaria di ripartizione dei costi allegata al progetto.
5. Per iniziative o attività di particolare rilievo in relazione alle tematiche indicate nell'avviso, possono essere eccezionalmente concessi contributi fino al limite massimo dell'80% delle spese preventivate e ritenute ammissibili. In tal caso, il Dirigente dell'U.O. competente specificherà nello stesso avviso le percentuali del fondo complessivo a disposizione riservate alle diverse tipologie di progetti, indicandone per ciascuna l'oggetto e i requisiti d'ammissibilità.
6. Nel caso di cui al comma precedente saranno formate tante graduatorie distinte per ciascuna fascia in cui è ripartito il fondo.
7. L'entità del contributo è commisurata solo alle spese effettivamente sostenute o che si prevede di sostenere, con esclusione di quelle voci non ammesse in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 3, lett. h).
8. Sono ammesse a contributo solo le voci di spesa che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione dell'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti.
9. L'U.O. competente, nel determinare gli importi da erogare, potrà avvalersi della discrezionalità di arrotondare all'Euro (in difetto e/o in eccesso) l'importo concesso ai fini di rispettare la disponibilità prevista dal bilancio comunale.

#### **Art. 12 – Concessione dei contributi**

1. I contributi sono concessi con determinazione del Dirigente dell'U.O. competente, che potrà avvalersi per l'istruttoria anche di apposita commissione costituita da personale interno o, autorizzato su sua richiesta, da personale di altri settori.
2. Gli elenchi dei beneficiari sono resi pubblici con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'articolo 12.
3. Delle istanze rigettate viene data immediatamente notizia agli interessati, a cura del Dirigente dell'U.O. competente.
4. I soggetti richiedenti potranno prendere visione degli atti relativi alla procedura di assegnazione dei contributi ai sensi della Legge n. 241/90, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

#### **Art. 13 – Convenzione**

1. A seguito della assegnazione dei contributi, si procede alla comunicazione ai beneficiari per la sottoscrizione di apposita convenzione.
2. La convenzione contiene tutti i termini contrattuali delle reciproche obbligazioni ed in particolare fissa i termini ed i tempi per la realizzazione dell'iniziativa progettata, le modalità di pagamento e di rendicontazione.
3. Nella convenzione viene previsto espressamente che:
  - ⇒ l'erogazione di contributi o altri benefici economici da parte del Comune non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'ente in ordine alla attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l'unico responsabile in ordine agli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale o effettuati con l'ausilio di strutture e beni del Comune;
  - ⇒ il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo di contributi economici o altri benefici dallo stesso riconosciuti;
  - ⇒ la concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

#### **Art. 14 – Obblighi dei beneficiari di pubblicità degli interventi del Comune**

1. I soggetti pubblici e privati che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività ovvero che ricevono contributi per realizzare opere, manifestazioni, iniziative e progetti nell'ambito del presente Regolamento, sono tenuti a rendere noto che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Ai fini del primo comma, è fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali e documenti relativi alle iniziative ammesse a contributo, apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.
3. E' fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative comunali, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.

#### **Art. 15 – Procedura di erogazione dei contributi**

1. Ai fini della determinazione dei contributi con le modalità di cui ai precedenti articoli, i soggetti richiedenti dovranno presentare all'Ufficio indicato nell'avviso pubblico di cui all'art. 9, comma 2, entro il termine perentorio e decadenziale stabilito nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13, la seguente documentazione di rendicontazione:

- 1.1) dettagliata relazione, che illustri analiticamente l'attività svolta nel corso del periodo di durata della convenzione;
- 1.2) conto consuntivo delle spese, distinte per le singole voci, sottoscritto dal Legale rappresentante; alla voce "entrate" dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi concessi da altri soggetti pubblici e privati, e ogni altra entrata a qualsiasi titolo (sponsorizzazioni, ecc). Il rendiconto dovrà essere accompagnato dalla documentazione fiscale giustificativa delle spese effettuate (fatture, ricevute, ecc.) in copia autentica o con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000;
- 1.3) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- 1.4) ogni altra attestazione o documento che l'U.O. competente ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

2. L'erogazione del contributo determinato ai sensi del precedente articolo verrà effettuata dal Dirigente dell'U.O. competente mediante mandato di pagamento in unica soluzione su presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione di cui al comma precedente, ovvero previa presentazione di idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

3. Quando dal consuntivo risulti che le spese, in tutto o in parte, non siano adeguatamente documentate e/o giustificate e/o ammesse ovvero sia accertata una diminuzione della spesa sostenuta ovvero ancora qualora sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa da parte di soggetti diversi dal Comune, l'erogazione del contributo è proporzionalmente ridotta, con diritto di recupero delle somme eventualmente già liquidate.

5. Ad analogo recupero si dà luogo qualora a consuntivo le quote contributive già erogate superino quelle di cui il soggetto beneficiario è in grado di fornire l'adeguata, prescritta documentazione contabile.

6. Qualora nel consuntivo vengano forniti dati successivamente accertati falsi o venga verificata l'omessa l'indicazione di altri fondi percepiti da soggetti diversi dal Comune, il contributo concesso viene revocato, con recupero anche in tal caso delle somme eventualmente già erogate.

7. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in beneficenza, qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del comune è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza.

8. Trascorso il termine di sei mesi dall'assegnazione, senza che l'interessato abbia riscosso il contributo liquidato a consuntivo, è disposta la revoca del contributo assegnato.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONE DI SERVIZI E BENI**

#### **Art. 16 - Concessione di servizi**

1. Nella scheda finanziaria del progetto allegato all'istanza di cui all'art. 9, il proponente può richiedere al Comune la fornitura di prestazioni di servizi, per la migliore riuscita delle attività progettuali proposte.
2. I benefici di cui al precedente comma sono concessi dal dirigente dell'U.O. competente, sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 10, con utilizzo, ove possibile, di mezzi propri dell'Amministrazione o con affidamento a terzi.
3. Il beneficiario è tenuto a descrivere dettagliatamente, al termine dell'iniziativa, nella relazione conclusiva di cui all'art. 15, le modalità di impiego dei servizi forniti, attestandone altresì la regolarità dell'esecuzione.
4. Il costo per la fornitura dei servizi, anche se effettuati in economia, va a diminuire il contributo finanziario eventualmente concesso dal Comune per la realizzazione dell'iniziativa o attività oggetto di concessione.

#### **Art. 17 - Concessione di beni**

1. Nella scheda finanziaria del progetto allegato all'istanza di cui all'art. 9, il proponente può richiedere al Comune la concessione in uso occasionale o temporanea di beni immobili di proprietà comunale da adibire a sede per lo svolgimento delle attività progettuali, ovvero la fornitura di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza ovvero il prestito di attrezzature, materiali o di beni mobili in genere, sempre funzionali all'attuazione del progetto presentato.
2. La concessione di beni mobili o immobili vengono determinati dal dirigente dell'U.O. competente, sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 10, sempre che la materia non sia diversamente disciplinata da appositi regolamenti o da altri provvedimenti.
3. I beni concessi, salvo quelli di rappresentanza e quelli consumabili, devono essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati e pertanto di essi si dovrà far constare lo stato di conservazione sia al momento della consegna che della riconsegna.
4. Il dirigente dell'U.O. competente stabilisce con proprio provvedimento entità e modalità di eventuali forme di garanzia (cauzioni, fidejussioni, assicurazioni) per l'uso dei beni di cui ai commi precedenti..
5. Il costo per la concessione dei beni, calcolato per quelli immobili in base alle vigenti tariffe d'uso, va a diminuire il contributo finanziario eventualmente concesso dal Comune per la realizzazione dell'iniziativa o attività oggetto di concessione.

6. La concessione di un bene immobile è regolata nella stessa convenzione di cui all'art. 13, nella quale sono determinati gli obblighi del concessionario e non può avere durata superiore a quella prevista per l'attuazione progettuale.

7. Il Comune si riserva in qualunque momento la facoltà di accertare, tramite il competente servizio comunale, il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione ed il rispetto delle sue clausole e, nell'evidenza della loro trasgressione, potrà risolverla immediatamente.

## **TITOLO IV**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 18 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio, ovvero siano stati concessi strutture e beni mobili od immobili in uso gratuito od a costo inferiore a quello di mercato.

2. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- a) denominazione del soggetto beneficiario, nominativo del legale rappresentante, codice fiscale e indirizzo della sede sociale;
- b) tipologia e importo del contributo concesso;
- c) iniziativa oggetto della concessione.

3. L'albo è aggiornato ogni anno in base ai provvedimenti finali di attribuzione dei contributi ed è pubblicizzato sul sito internet comunale.

#### **Art. 19 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza.

#### **Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali**

1. La disciplina del presente regolamento si applica a partire dalle istanze presentate in esito alla pubblicazione del primo avviso pubblico redatto sulla base delle disposizioni in esso contenute.

2. Il presente atto sostituisce integralmente ogni altra e simile regolamentazione dell'Ente in materia.